Conferenza Episcopale Italiana

SERVIZIO NAZIONALE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Prot. 2939/2026 Roma, 5 ottobre 2026

Con l'inizio del nuovo anno scolastico si ripropongono alcune problematiche riguardanti la corretta applicazione delle disposizioni relative all'attuazione dell'intesa e delle indicazioni ministeriali emanate annualmente per l'organizzazione delle attività alternative che costituiscono un obbligo per le istituzioni scolastiche derivando come noto da specifiche disposizioni di natura pattizia; l'annuale circolare sulle iscrizioni nel recepire tali disposizioni conferma puntualmente le possibili opzioni per quanti hanno scelto di non avvalersi dell'irc.

Tali opzioni riguardano:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

opportunità che, come ricordato dalle citate circolari, "*potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell'offerta formativa*"

Un breve excursus può aiutare a comprendere meglio le ragioni culturali e storiche che hanno determinato tali modalità. Il primo riferimento trova il suo fondamento nella

- **Legge 25 marzo 1985, n. 121 (Accordo di modifica del Concordato Lateranense):** È la fonte primaria. L'art. 9, comma 2, garantisce a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'IRC, specificando che la scelta non deve dar luogo a **nessuna forma di discriminazione**. Da questo principio discende la necessità dello Stato di garantire un'alternativa didattico-formativa per chi decide di non avvalersene.
- **Sentenze della Corte Costituzionale (n. 203/1989 e n. 13/1991):** La Consulta ha ribadito che lo stato di **"non avvalentesi"** non può trasformarsi in una discriminazione o in una forma di costrizione. La Corte ha stabilito il carattere facoltativo delle opzioni alternative, chiarendo che la scuola ha il preciso dovere di istituire le attività sostitutive per garantire il principio di **laicità dello Stato**.

A tali disposizioni hanno fatto seguito specifiche norme scolastiche , tra le quali ricordiamo:

- **D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico dell'Istruzione):** Recepisce i principi concordatari all'interno dell'ordinamento scolastico italiano, normando il diritto degli studenti di scegliere le attività sostitutive.

Via Aurelia, 468 – 00165 ROMA – Tel. 06/66.398.326 – e-mail: irc@chiesacattolica.it

- **D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751** (e successive modifiche come il **D.P.R. 175/2012**): Specifica le modalità organizzative per l'attuazione dell'IRC e la gestione delle relative opzioni per chi non si avvale del servizio.
- **D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62:** Disciplina la valutazione degli alunni, specificando che i docenti incaricati delle attività alternative partecipano a pieno titolo al **Consiglio di classe** e alle operazioni di scrutinio periodico e finale per gli studenti a loro affidati.

Altri documenti sono costituiti da circolari e note ministeriali che hanno declinato nel tempo le modalità pratiche per programmare tali attività:

- **Circolari Ministeriali n. 129/1986 e n. 130/1986:** hanno fornito i primi orientamenti stabili per l'attivazione dei percorsi, affidando al **Collegio dei Docenti** il compito di programmare specifici moduli didattici entro il primo mese dall'inizio delle lezioni.
- **Circolare Ministeriale n. 316/1987:** Chiarisce nel dettaglio la gestione del personale scolastico, gli obblighi di vigilanza e i diritti dei docenti delle materie alternative all'interno degli organi collegiali.
- **Nota MEF n. 26482/2011 e note ministeriali annuali:** Regolano i criteri di attribuzione delle ore e di nomina dei docenti, definendo una precisa gerarchia per l'assegnazione delle cattedre (utilizzando prioritariamente personale in esubero, ore eccedenti o supplenze residue).

Si tratta come si vede di una modalità strutturata e consolidata, affidata alle istituzioni scolastiche che nell'ambito della propria autonomia didattico/organizzativa sono chiamate a garantire il diritto di scelta espresso all'atto delle iscrizioni dai genitori o dagli studenti. Ne consegue che soluzioni difformi da quelle normativamente previste non hanno fondamento giuridico.

Normativa che riguarda conseguentemente anche qualsiasi aspetto organizzativo, in particolare quello relativo alla scelta di avvalersi dell'irc che si esprime all'atto dell'iscrizione, vincolante per tutto il corso di studi, salvo diversa opzione manifestata negli anni successivi sempre all'atto delle iscrizioni.

Conseguentemente non sono giuridicamente valide le procedure di qualche istituzione scolastica di accoglimento in corso d'anno di richieste di modifica delle scelte effettuate.. Tant'è che il Mim ha confermato e conferma annualmente le modalità di opzione, nulla rilevando le varie sentenze della giustizia amministrativa, che fanno riferimento a specifici ricorsi presentati e hanno valore per i proponenti, non potendosi estendere erga omnes.

Come vìola il DPR 175/2012 l'eventuale formazione delle classi sulla base degli alunni avvalentesi e non avvalentesi o una forzata collocazione dell'IRC alla prima o ultima ora per facilitare l'uscita posticipata o l'entrata anticipata.

E' quindi opportuno che i collegi docenti, con l'avvio dell'anno scolastico, e nel rispetto delle citate disposizioni, predispongano le attività secondo le opzioni manifestate all'atto dell'iscrizione, così da garantire idonea applicazione dell'intesa e delle successive disposizioni in un quadro orario organico e omogeneo alle altre discipline.

don Alberto Gastaldi

Responsabile